

Publicato il 05/10/2018

N. 01436/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -
OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca
Perugino e Daniela Lerede, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ufficio
Scolastico Regionale Puglia, ciascuno in persona del proprio legale
rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in
Lecce, Via Rubichi, sono per legge domiciliati;

U.S.T. Brindisi Ufficio IV, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;

Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della scheda di valutazione di -OMISSIS- -OMISSIS-, del 12/6/2018, della classe II Sez. A della Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS- nella parte in cui è sbarrata la casella “*non ha frequentato per almeno tre quarti dell’orario annuale*” e nella conseguente parte in cui si attesta che l’alunno “*non è stato ammesso alla classe successiva*”;

del verbale dello scrutinio finale della Sez. A, classe seconda relativo all’anno scolastico 2017/2018, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui il Consiglio di Classe della classe II Sez. A della Scuola Secondaria di Primo Grado-OMISSIS-, ha deliberato la non ammissione di -OMISSIS- -OMISSIS- alla classe successiva (terza media) per non aver frequentato per almeno tre quarti dell’orario scolastico, e nella parte in cui il Consiglio ha deciso di non applicare la deroga prevista dalla legge, in casi di problemi di salute dell’alunno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 la dott.ssa Katuscia Papi e uditi per le parti i difensori Avv. Daniela Lerede e Avv. Francesca Perugino per i ricorrenti e Avvocato dello Stato Simona Libertini per le p.a. resistenti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il minore -OMISSIS- -OMISSIS- è affetto da gravi problemi di salute, causati anche da un sinistro stradale intervenuto in data 14 agosto 2014. In particolare il ragazzo, già in precedenza operato per una malformazione cardiaca (*Tetralogia di Fallot*), in occasione dell'incidente veniva sottoposto a intervento chirurgico ortopedico di "*Riduzione e sintesi con placca e viti*" in seguito alla diagnosi di "*Diastasi sinfisi pubica e frattura composta acetabolo destro in politrauma della strada*".

2. Nell'anno scolastico 2017-2018 -OMISSIS- -OMISSIS- frequentava la classe II sezione A della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale presso -OMISSIS-. Lo stato di salute del ragazzo gli impediva di frequentare assiduamente le lezioni, in misura tale che, al termine dell'anno scolastico, esso risultava essere stato assente per oltre un quarto del monte ore annuale.

3. Sulla base della suddetta circostanza, come risulta dal "*Documento di Valutazione 2017-2018*", il Consiglio di Classe, pur dando atto che lo studente, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, aveva raggiunto un grado di preparazione globalmente sufficiente, deliberava la non validazione dell'anno scolastico. Per conseguenza, -OMISSIS- -OMISSIS- non era ammesso a frequentare la classe terza.

4. Avverso il Documento di Valutazione i genitori di -OMISSIS- -OMISSIS- proponevano ricorso chiedendone l'annullamento, congiuntamente al verbale dello scrutinio finale del Consiglio di Classe. Il ricorso, munito di istanza cautelare incidentale spiegata

anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., era affidato al seguente motivo: *“Violazione dell'art. 5 comma 2 D. Lgs. 62/2017, eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento e per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza e illogicità manifesta”*. In sintesi, parte ricorrente censurava i provvedimenti impugnati in relazione all'omessa concessione, in difetto di idonea motivazione, della deroga al tetto massimo di assenze prevista dall'art. 5 comma 2 cit..

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia si costituivano in giudizio con atto depositato il 6 settembre 2018, resistendo al ricorso.

Con Decreto Presidenziale n. 465/2018 emesso ai sensi dell'art. 56 c.p.a. si ordinavano adempimenti istruttori al Dirigente dell'Istituto Scolastico.

Alla Camera di Consiglio del 25 settembre 2018, previo avviso ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

5.1. Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, recante: *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”*, all'art. 5 stabilisce che: *“1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate*

deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.”.

La riportata disposizione prevede la concessione, da parte dell'amministrazione scolastica, di deroghe al limite normativo dei tre quarti del monte ore scolastico in presenza di due condizioni: a) in primis, è necessario che le assenze complessivamente superiori a un quarto dell'orario scolastico siano riconducibili a fattispecie eccezionali e adeguatamente documentate; b) inoltre, occorre che la frequenza effettiva dello studente, pur inferiore al tetto dei tre quarti anzidetto, renda possibile al Consiglio di classe la valutazione della preparazione dell'alunno.

5.2. Nel caso di specie, risultano documentate tanto l'eccezionalità delle ragioni, di ordine sanitario, che impedivano a -OMISSIS- - OMISSIS- una frequenza maggiormente assidua, quanto la circostanza che il Consiglio di classe avesse elementi idonei a esprimere una valutazione sulla preparazione del ragazzo. La situazione medica dell'alunno era infatti stata portata a conoscenza dell'Istituto, come risulta dalla documentazione medica allegata alla richiesta di esonero dalle lezioni di educazione fisica, inoltre alcune delle assenze risultavano giustificate da apposite certificazioni. Peraltro, la circostanza veniva dedotta in ricorso e non contestata dalla difesa delle parti resistenti. Per quanto concerne invece la

possibilità di esprimere un giudizio sulla preparazione, il Documento di Valutazione dà conto espressamente del profitto complessivamente sufficiente dello studente.

Come risulta dal verbale dello scrutinio tenutosi in data 12 giugno 2018, il Consiglio prendeva in esame l'ipotesi di disporre in favore del -OMISSIS- la deroga contemplata dall'art. 5 comma 2 D. Lgs. 62/2017. Tuttavia, all'unanimità, stabiliva di non concedere il beneficio sulla base di due argomenti: a) la mancata richiesta di deroga da parte dei genitori; b) la ritenuta non riconducibilità della situazione del -OMISSIS- a fattispecie atte a giustificare la concessione della deroga stessa. Sulla base di tali considerazioni, si deliberava quanto segue: *“il Consiglio di classe ritiene di non ammettere l'alunno allo scrutinio finale. Pertanto l'anno scolastico non è valido ai fini della frequenza e dovrà essere ripetuto.”*.

5.3. Gli argomenti posti dall'organo collegiale a fondamento dell'omessa deroga e della non validazione dell'anno scolastico non sono idonei a sorreggere, sotto il profilo motivazionale, la non ammissione alla classe successiva del -OMISSIS-. In primis, si rileva come l'art. 5 comma 2 D. Lgs. n. 62/2017 non preveda alcuna necessità di una specifica richiesta di deroga ad opera della famiglia, potendo il beneficio essere concesso anche d'ufficio, ove ne ricorrano i presupposti. Quanto al secondo profilo motivazionale espresso dal Consiglio di Classe, si sottolinea come le condizioni di salute che impediscono la regolare frequenza scolastica a un alunno (peraltro, come nel presente caso, portate a conoscenza della scuola e certificate) integrino ipotesi valutabile ai fini della deroga e della validazione dell'annualità scolastica. Si veda in proposito la Circolare

n. 20 emanata dal Ministero dell'Istruzione il 4 marzo 2011, la quale include nelle fattispecie idonee a concedere la deroga e la validazione dell'anno scolastico quelle riconducibili a *“gravi motivi di salute adeguatamente documentati”* nonché a *“terapie e/o cure programmate”*. Le due considerazioni motivazionali poste dall'organo scolastico collegiale a fondamento della non ammissione del -OMISSIS- sono pertanto entrambe prive di fondamento. La motivazione è dunque erronea e il ricorso risulta fondato.

5.4. Del resto, la motivazione per la mancata concessione della deroga, e comunque quella posta a fondamento della non validazione dell'anno scolastico, avrebbe dovuto essere tanto più puntuale e scrupolosa proprio in relazione a un ragazzo con rendimento sufficiente, quale era risultato -OMISSIS- -OMISSIS-. La decisione di far ripetere l'anno a uno studente che non presenti carenze formative di per sé idonee alla bocciatura, impone valutazioni di opportunità che non possono esaurirsi in un mero automatismo aritmetico. La ripetizione dell'anno scolastico già proficuamente frequentato infatti, imponendo la reiterazione di un'esperienza già vissuta, e dalla quale si sono già tratti sufficienti apprendimenti, è suscettibile di pregiudicare il successivo percorso formativo e di maturazione del ragazzo. A fronte di un sicuro ritardo, per lo studente, nei tempi di completamento degli studi, occorrerà perciò che l'istituzione scolastica valuti, di volta in volta, l'attitudine della misura adottata a conseguire effetti positivi ritenuti prevalenti, tenendo conto nel contempo delle ragioni che hanno determinato le assenze. Peraltro, la decisione di non validazione di uno studente sufficiente, in difetto di esplicita e argomentata motivazione sotto il

profilo dell'opportunità, può far sorgere nello studente e nella famiglia una percezione “*antagonistica*” dell'istituzione scolastica. Effetto, quest'ultimo, atto a minare alle fondamenta il rapporto fiduciario indefettibile per il buon esito di ogni attività formativa e della pubblica istruzione in particolare. Proprio l'istituto della deroga di cui all'art. 5 comma 2 D. Lgs. 62/2017 costituisce lo strumento che l'ordinamento mette a disposizione dell'amministrazione scolastica per evitare tali rilevanti effetti distorsivi. La mancata concessione del beneficio nei confronti di un ragazzo che, con un minor numero di assenze, avrebbe conseguito la promozione, e la conseguente non ammissione dello stesso alla classe superiore, costituiscono determinazioni che devono pertanto essere sorrette da adeguata motivazione. Motivazione che non può limitarsi al solo dato numerico o ad argomenti formalistici, ma deve esprimersi anche in termini di opportunità.

La giurisprudenza amministrativa ha del resto evidenziato, in modo condiviso dalla Sezione (*TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 25 maggio 2018 n. 899*), l'insufficienza motivazionale del calcolo aritmetico delle assenze: “*E' quindi possibile e opportuno, anche alla luce della normativa vigente, che la presenza scolastica sia valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento; in altri termini, qualora l'alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva*” (*TAR Marche, Ancona, Sez. I, 21 marzo 2017 n. 220*); “*Far ripetere l'anno*

scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, appare, difatti, una misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi. Ciò tanto più in quanto, data la sua giovane età, le assenze trovano probabilmente ragione anche in situazioni familiari che non consentono al ragazzo di essere sufficientemente seguito o, quantomeno, influiscono negativamente sul comportamento dello stesso” (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 16 settembre 2015 n. 4522).

5.5 Per tutto quanto precede, il Collegio ritiene la motivazione resa dal Consiglio di Classe a sostegno della non validazione dell'anno scolastico di -OMISSIS- -OMISSIS- erronea, e comunque insufficiente. La motivazione è inficiata da errore laddove il Consiglio di Classe ritiene che sia ostativa alla concessione della deroga di cui all'art. 5 comma 2 D. Lgs. 62/2017 l'assenza di una specifica domanda dei genitori e ove ritiene che le condizioni mediche dell'alunno non possano legittimare il ricorso al beneficio de quo. La medesima motivazione è comunque carente in quanto non individua le ragioni di opportunità in virtù delle quali ci si determina a far ripetere l'annualità scolastica a un ragazzo che abbia conseguito una valutazione sufficiente.

5.6. I provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio devono pertanto essere annullati poiché illegittimi nella parte in cui essi sanciscono la non validazione dell'anno scolastico 2017/2018 in capo a -OMISSIS- -OMISSIS- e la non ammissione del ragazzo alla classe successiva.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Seconda di Lecce definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti precisati nella parte motiva.

Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si quantificano in €. 3.000,00 (*Tremila/00*) oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle somme dovute a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.